

M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, La nave di Teseo, 2019, 160 pp.

W. JAEGER, *Elogio del diritto*. I greci interrogandosi sulla Giustizia approderanno poi alla più sistematica filosofia del diritto. Il fondamento mitico delle ragioni di *Dike* è invocato per portare equilibrio, saggezza della Giustizia contro l'omerica legge arbitraria dei Ciclopi. La giustizia e la legge dei decreti, qual è il legame? Il diritto come forza, come etica sociale, come esercizio del potere? La sistematizzazione filosofica e giuridica, l'alternarsi di scuole greche e di ordinamenti della *polis* descrivono la grande scissione, che è però necessaria e complessa unione di *Dike* e *Nomos*. L'idea di giustizia "mitica", il concetto stesso di Etica, lo scettro di Giove incontra, (o si scontra?) con le legislazioni storicizzate dell'universo cittadino greco. Dalla Grecia alla modernità il dualismo rimane intatto. La questione ontologica di un *kosmos* giuridico connesso ad un ordine divino e ultimo del diritto (legame essere-diritto) in parte si è conservato, in parte però si è declinato in un atteggiamento sofisticato della legge, eccessivamente pragmatico ed incapace di raggiungere l'essere nella sua pienezza. Dove si è smarrito lo scettro di Giove? Questo doppio sistema di filosofia giuridica che agitò il mondo ellenico, mutando è giunto fino a noi.

M. CACCIARI, *Destino di Dike*. Dike è la dea della giustizia, con la sua azione conduce la civiltà oltre le barbarie. Le civiltà umane si costruiscono e non si distruggono grazie alla dea che è consiglio per Zeus. L'esercizio della sua giustizia permette la distinzione tra bene e male. In-*dica* il giusto cammino, ha in se la *legge di natura*, il logos come ente di verità, può permettere di volgere al regno di Aletheia, oltre l'oscurità del non essere. La fede nell'ordine cosmico, Dike come giustizia di Zeus si scontrerà poi, però, con i *nomoi* aporetici di un potere e di un'autorità mortale. Legge e giustizia appaiono dunque differenti, dal principio, *en archè*.

La legge si farà poi Parola in Cristo. Da Dio al Messia, così come fu il legame tra Zeus e Dike, alla luce di una chiamata salvifica. Cristo come Rivelazione, come Legge perché comandamento metafisico verso cui obbedire, grazia perché giustizia come gratuità. «La Giustizia imperscrutabile di Dio si manifesta nel rendere possibile l'impossibile di questo atto di fede. La Giustizia di Dio è immanente a esso, non ha alcun carattere esteriore o impositivo, non comanda, bensì chiama attraverso voce, carne e sangue del Cristo, e cioè il pieno manifestarsi, l'essere *Aletheia* del Dio Logos *en archè*». La Giustizia di Dio appare allora come testimonianza dei suoi profeti e della Legge stessa. La vedovanza di Dike trova una doppia dimensione di sviluppo: la legge che si compie nel comandamento e la legge che libera nell'amore e salvezza di Cristo. La

cristiana Apocalisse è testimonianza da una liberazione di servitù, contro il *nomos* troppo umano, aporetico anti-Cristo di una secolarizzazione incapace, invece, di quella superiore umana misura della *miser cordia*.

Può trasformarsi questa grande idea di Giustizia in un “imperativo categorico”, in ragione pratica, laica? «È la grande avventura del Diritto europeo, impensabile senza lo *ius* romano. Ma il diritto non può non cercare anche di apparire *giusto*, di volersi *giustificare*». La riduzione al Nomos sarebbe un processo di privazione, lo *iudex* tenderà sempre, interpretando a questa tensione di Giustizia, impossibile, eppure necessaria. L’amministrazione del *nomos* avverte nella sua progettazione l’aporia che sfugge dai cardini del sistema tipizzato. Dove trae allora forza la ragione politica? Il diritto come sistema che si scardina dal sacro perde l’*auctoritas* nell’assenza della Giustizia e del Regno, in quella secolarizzazione «al di fuori della sua inesauribile e inconcludibile “sete” di Giustizia». Quei principi che lo scritto Nomos può indicare solo balbettando costantemente si riattivano, richiamando la figlia di Themis (Dike) che sembrava tramontata. L’ideale irrazionale di Kelsen, cioè quel sentimento di Giustizia, non è facilmente liquidabile senza perdita. Quindi, quale Dike, quale Nomos? La Giustizia del Signore, fondata al contrario dello *ius* romano, sulla chiamata e sulla Parola non può rinunciare alla terra ove si esercita, dovendo perciò accettare il pericolo di trasformazione in cultura o visione del mondo. Dike e Nomos, Giustizia e Diritto. Entrambi vivono sull’orlo dell’abisso, appunto. Il diritto Nomos rischia il processo di riduzione alla legge scritta e alla sua interpretazione, la Giustizia come “fede-che-salva” la caduta in una “ragione pratica e giudizio mondano”. Un equilibrio difficile e sottile, sull’orlo dell’abisso. «Ma quell’orlo, quell’*eschaton*, è forse già stato scavalcato e il nostro discorso viene tutto *post festum*, come è destino dell’uccello di Minerva».

N. IRTI, *Destino di Nomos*. La disintegrazione della base ontologica, nel pensiero giuridico ellenico. «La “base ontologica” è la connessione tra il diritto e l’essere». Il *Nomos* non si distacca dal *kosmos*, cioè l’ordine permanente ed ideale, la legalità è essa stessa giustizia. Il *kosmos* racchiude e risolve nella sua unità ontologica le costruzioni concettuali delle dottrine del diritto, avvicendatesi nei secoli. *Nomos* allora non è solo diritto scritto ma ordine del mondo, alla cui ribellione si commette sacrilegio.

Il pensiero sofisticato aveva spezzato questa base ontologica, riflettendo lotte economiche e indebolimento dei vincoli sociali, quindi crisi della *polis* greca. Il grande pericolo è proprio quello di una legge che si configuri in funzione del potere dominante. Nel *Minosse*, la doppia

concezione del diritto si compie: Socrate che mira all'unità antica e veritativa del pensiero giuridico, che scoprendo l'essere indichi il bene e il male, al contrario, l'allievo (sulla via sofistica) che identifica la legge in opinioni stabilite dall'arbitrio umano. In questo secondo caso si osserva la prevalenza del proceduralismo giuridico di ciascuna *polis*, dalla *veritas* verso l'*auctoritas*. La posizione dell'allievo di Socrate implica un diritto prodotto tecnicamente, non di natura, aprendosi alle questioni della modernità. «L'artificialità costruisce il mondo del diritto. Le lotte politiche e sociali si accendono e si svolgono per il possesso dei congegni produttivi di norme: ecco la posta in gioco». L'autonomia nella regolazione del diritto è infatti l'eredità sofistica, un *nomos* congiunto ora con *autós*, la mera volontà umana.

La nuova teoria del diritto opera perseguendo i suoi fini, fuori dalle categorie di buono o cattivo, vero o falso, eredita l'opinione sofistica e ne estende la portata sociale non in *Dike*, bensì nella forza della moderna struttura statale. Già nel pensiero dei sofisti si apriva l'antitesi tra legittimità e legalità, sicché la rinascita del diritto naturale o il chiudersi dello Stato in se stesso è l'*excursus* fisiologico di un conflitto che ha attraversato il diritto europeo.

«Il carattere procedurale del diritto moderno supera i dualismi, dissolve la legittimità in legalità, identifica l'una con l'altra». La visione sistemica kelseniana garantirà l'efficienza di questa lettura. Il problema della verità è assorbito da un *nomos-lex* che ha sciolto la base ontologica, già nella resa ciceroniana. Dalla *polis* alla modernità, il diritto, la naturalità dello stesso si è consegnata all'artificialità della tecnica produttiva, esercitata dal potere. La natura è rifiutata dai *nomoi* cittadini che non rispondono più a *Dike*. La positività normativa, che trovava nel *Minosse* una radice non esplica più dogmi, tutto può variare nella positività normativa in divenire. Infranta la legge di *Dike*, ora *Nomos* può «realizzarsi nella concretezza di norme positive». L'aforisma 472 di *Umano troppo umano* di Nietzsche detta la linea: una legge figlia di un potere al quale ci si inchina, ma che potrà essere minata da un altro potere, espressione di una nuova maggioranza. Fabbricazione delle leggi di massa (prodotte, consumate, abrogate e quindi sostituite, rapidamente), discontinuità, volontà di potenza di una tecnica giuridica che risponde al valore della legge nella sua sola unitarietà dell'ordinamento, nella sua stessa legittimazione kelseniana: dalla *Grund-norm* prende le mosse un movimento irradiante, mai vuoto, sempre pieno. Il diritto secolare, rotto l'ordine del mondo trova origine in se stesso, non nella tensione esterna. Non più legalità cosmica, principi universali innati, bensì, ora, realtà legali storicamente relative perché figlie delle scelte degli uomini.

Dietro questo ordine del *nomos* si agitano le lotte di potere, le lotte di interessi. Non più il *Logos* del diritto, piuttosto le norme dell'occasionalismo dei poteri vincenti. I nuovi *nomoi* della tecnica e dell'economia infatti disegnano un accadere storico, si legano e rielaborano, estendendolo, lo schmittiano *Nomos della terra*.

Il mercato con la sua tecno-economia ambisce al possesso del *Nomos*, già da tempo privato di *Dike*. Il mercato va protetto con norme delimitatrici, oppure tende a dominare, attraverso la conquista del *Nomos*? Nella pluralità delle norme il *kosmos* mercantile dissolve *Dike* con il suo proceduralismo. Tecnica ed economia. Morti gli Dei bisogna ora possedere lo scettro del potere di *Nomos*, a sua volta rubato alle divinità della Giustizia, custodi dell'ontologia. Lo scontro per il dominio è ora tra tecno-economia e politica, *nomoi* contrastanti per il dominio delle "procedure legislative". I *nomoi* della tecno-economia sconfinano, sono oltre i luoghi, i *nomoi* della politica (interessi comuni nell'indefinita vastità delle sfere private) invece sopravvivono nelle loro fragili eredità, «in una lotta che non conosce armistizi e speranze di pace».

Quale il destino di *Nomos*, quel *nomos* tracciato dalla Sofistica, a partire dalla *polis*? Il suo destino nel diritto europeo vede agitarsi in lui le forze dei vincitori, le logiche politiche degli Stati, la potenza produttiva della tecno-economia, l'abbandono del diritto di natura. Un conflitto costante nella disposizione funzionale e frammentaria delle norme che vede l'individuo (quell'individuo centro del piano ontologico) costretto a fare delle scelte, a schierarsi per questa o quella volontà di potenza. «Il politeismo giuridico, la dura lotta dei *nomoi*, lo traggono in un tumultuoso divenire, che può anche travolgerlo e schiacciarlo. La sua stessa volontà e capacità di scelta può esserne annientata».

ANDREA AVERSANO